



CITTA' DI SIRACUSA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Istituzione del tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3 - Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4 - Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5 - Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7 - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9 - Tariffa del tributo</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10 - Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12 - Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13 - Determinazione delle tariffe del tributo</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14 - Piano finanziario</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15 - Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17 - Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18 - Zone non servite</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 19 - Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 20 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 21 - Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 22 - Riduzioni ed agevolazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 23 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 24 - Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 25 - Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 26 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 27 - Riscossione</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 28 - Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 29 - Importi minimi</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 30 - Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 31 - Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 32 - Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 33 - Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 34 - Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 35 - Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 36 - Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>All. 1 Tabella categorie di utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 21</i>

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) , in attuazione dell'art.1, commi 641 – 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. E' istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147
2. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualunque titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 5
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile, anche se di fatto non utilizzato, e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Siracusa relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo e anche di fatto, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi al suolo chiusi almeno su tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale non operative a servizio di locali a loro volta assoggettati al prelievo, come archivi, locali tecnici.

Art. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisso o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *abitazioni prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredate;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, come attestato da idoneo provvedimento amministrativo rilasciato dai competenti uffici comunali, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.7 comma 2 del presente regolamento;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) locali utilizzati per il ricovero dei mezzi agricoli, con superficie inferiore a 100 mq.

2. Le situazioni di non tassabilità debbono essere indicate nella denuncia originale o di variazione e devono trovare riscontro in base a elementi obiettivi o documentali, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	% di abbattimento
Ambulatori medici, odontoiatri, laboratori radiologici e di analisi, veterinari	10
Laboratori tipografici, laboratori fotografici	20
Distributori di carburante	10
Vetrerie	30
Autofficine per riparazione veicoli, gommisti	40
Autocarrozzerie	40
Falegnamerie	40
Elettrauto	30
Rosticcerie e pasticcerie	20
Lavanderie a secco, tintorie	20
Macellerie con lavorazione delle carni	30
Pescherie	30

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Per eventuali attività non considerate nella tabella precedente, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 9
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che prevede che nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengano attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinarie i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano in categoria A, B e C è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fatte salve le agevolazioni per la specifica categoria catastale D10, previste dall'art. 22 lettera i).
Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, equiparate agli istituti scolastici statali, continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka , Kb , Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
8. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate quelle in vigore.

9. Il Comune si impegna a realizzare un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico al fine di introdurre la tariffa corrispettiva prevista dall'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 14 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene nel rispetto delle componenti di costo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 garantendo l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica, solo nel caso in cui l'abitazione sia sede di dimora abituale di un nucleo familiare, in caso contrario l'intera superficie sarà considerata adibita ad utenza non domestica.

Art. 16
**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono, a richiesta di parte, non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo autorizzate ai sensi di legge;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero, o fuori dal territorio comunale, per un periodo superiore a 6 mesi con documentazione attestante che lo stesso soggetto versa la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani presso altro Stato o comune ove svolge l'attività di studio o di lavoro;

In ogni caso il numero dei componenti del nucleo familiare residuo non potrà essere inferiore ad uno.

4. Per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, da parte di soggetti residenti, il numero di componenti occupanti l'abitazione è quello risultante dai registri anagrafici comunali.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti non residenti, il numero di componenti occupanti l'abitazione è quello dichiarato, con riferimento a quanto risultante dai registri anagrafici del comune di appartenenza. La variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare deve essere tempestivamente comunicato secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del presente regolamento.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito in numero non superiore ad una unità catastale di pertinenza dell'abitazione di residenza si considerano utenze domestiche condotte dallo stesso numero di occupanti dell'abitazione a cui è connessa e, pertanto la quota variabile si intende assorbita da quella applicata a quest'ultima.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito in eccedenza rispetto a quella indicata nel comma precedente o che non abbiano un rapporto di pertinenza con l'abitazione di residenza si considerano condotte da un occupante.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 17
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono, al rimborso od alla compensazione del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.

Art. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale previste dal capitolato che è parte integrante del contratto di erogazione del servizio. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica o di uso pubblico ceduta e non ancora acquisita al patrimonio del Comune.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 80 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % del tributo.

Art. 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 1) I titolari di utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in maniera differenziata, hanno diritto a una riduzione del tributo per l'abitazione di residenza nella parte variabile calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti.

Quantità	Percentuale di sconto
Da 100 a 200 Kg.	20%
Oltre 200 Kg.	40%

Rifiuto	Coefficiente di ponderazione
carta	1,0
vetro	0,3
cartone	1,0
plastica	1,0
Alluminio e metallo	1,0

La quantità totale di rifiuto riciclato calcolata su base annua è ottenuta moltiplicando la quantità di rifiuto differenziato conferito per i coefficienti di ponderazione indicati in tabella e sommando le quantità ponderate ottenute.

Tipologia	Rifiuto	Valore di ponderazione
RAEE	Codice R1: Apparecchiature refrigeranti. Per esempio frigoriferi condizionatori ecc.	Kg. 4 a pezzo
RAEE	Codice R2: Grandi banchi per esempio: lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, cucine economiche ecc.	Kg. 4 a pezzo
RAEE	Codice R3: TV e monitor	Kg. 2 a pezzo
RAEE	Codice R4: piccoli elettrodomestici. Per esempio ventilatori, frullatori, asciugacapelli, friggitrici, elettronica di consumo, dispositivi di illuminazione, computer (unità centrale, mouse, tastiera), stampanti, scaldabagno, videoregistratori, ferro da stiro, apparecchi radio cellulari, fax e telefoni, ecc	Kg. 1 a pezzo
RAEE	Codice R5: sorgenti luminose. Per esempio lampade, lampadine, neon	Kg. 0,5 a pezzo
Ingombranti	Arredi medi e grandi	Kg. 4 a pezzo
Ingombranti	Materassi	Kg. 4 a pezzo

La riduzione viene applicata sull'abitazione di residenza con riferimento ai rifiuti conferiti in maniera differenziata nell'anno solare precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione.

2) Per le utenze domestiche e per quelle non domestiche come per esempio carceri, caserme ed enti pubblici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 15 % della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che viene praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

L'agevolazione troverà applicazione alle seguenti condizioni:

- L'immobile abbia in uso un terreno, orto o giardino contiguo di almeno mq. 100;
- Il titolare dell'utenza domestica dimostri, mediante esibizione di fattura, l'acquisto di idonea compostiera o l'assegnazione della stessa;
- La compostiera abbia una capienza minima di L. 310;
- Il compostaggio avvenga in modo corretto e continuativo nel corso dell'anno.

3) per le utenze domestiche e per quelle non domestiche come per esempio carceri, caserme ed enti pubblici che provvedono a smaltire gli scarti comportabili mediante compostaggio collettivo o di comunità è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo.

L'agevolazione troverà applicazione a condizione che si rispetti quanto riportato nel decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare 29 dicembre 2016, n. 266 e che l'Organismo Collettivo trasmetta al Comune di Siracusa l'elenco degli utenti conferenti e si obblighi ad informare su eventuali cessazioni dello svolgimento dell'attività di compostaggio degli utenti conferenti. L'agevolazione troverà applicazione con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione dell'elenco degli utenti conferenti. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purchè non siano mutate le condizioni. Il comune potrà provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio di tutti gli utenti dell'Organismo Collettivo.

Art. 21 **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 40 % della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le utenze non domestiche, che svolgono anche saltuariamente attività stagionale, avranno diritto alla sospensione del tributo, relativamente ai periodi di inattività nel corso dell'anno solare, documentando il periodo di chiusura mediante rilascio di autocertificazione corredata dalla copia della comunicazione della predetta sospensione presentata all'Agenzia delle Entrate.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione alla prima scadenza utile, con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incipienza.

Art. 22 **RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

1. La tariffa del tributo è ridotta sia nella quota fissa che in quella variabile nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 %;

- b. abitazioni e garages tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 30 % a condizione che venga dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- c. abitazioni a disposizione di soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, ovvero in altro comune del territorio italiano: riduzione del 30 %;
- d. abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare con persone con disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: riduzione del 30%;
- e. abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare che abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 7.385,00: riduzione del 30%; nel caso di coabitazioni il limite non deve essere superato dalla sommatoria degli ISEE di tutti i soggetti occupanti;
- f. nucleo familiare con numero di componenti superiore a quattro che abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00: riduzione del 30%;
- g. gli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa sulle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi: riduzione del 50% per il solo periodo di preclusione;
- h. i locali catastalmente classificati nella categoria C6, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 16, comma 6: riduzione del 50%;
- i. immobili catastalmente classificati nella categoria D10 con utenza elettrica inferiore a 3Kw, di proprietà di imprenditori agricoli in pensione che non esercitano alcuna attività, cancellati dai registri previdenziali e camerali: 15%;
- j. Immobili ricadenti nel comprensorio urbano del quartiere Cassibile, condotti da persone fisiche o da imprese che effettuano la raccolta differenziata porta a porta: riduzione 5%.
- k. Gli operatori del settore alimentare che cedono prodotti alimentari, non più commerciabili ma ancora perfettamente commestibili ad organizzazioni ONLUS, individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, che effettuano ai fini di beneficenza distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, hanno diritto ad una riduzione pari al 30% a condizione che conferiscano alle predette organizzazioni, durante l'anno solare di maturazione del tributo, prodotti per un valore non inferiore all'1% del valore degli acquisti;
- l. Abitazioni di residenza, con esclusione delle abitazioni tenute a disposizione o con utilizzo stagionale, ubicate all'esterno del perimetro urbano di Siracusa, Cassibile e Belvedere in cui non è previsto il servizio di spazzamento: riduzione 10%.
- m. La tariffa è ridotta del 20% nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex legge 49/01. La riduzione viene concessa con istanza presentata con le modalità previste dall'art. 26 ed è riconosciuta per tutto il periodo in cui il minore in affido dimora nell'abitazione del soggetto affidatario;
- n. La tariffa è ridotta del 10% relativamente agli immobili sede dell'attività, occupati da commercianti e/o imprenditori che, ex legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket nell'anno di riferimento. L'istanza presentata con le modalità previste dall'art. 26 dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.
- o. La tariffa è ridotta del 20% relativamente alle abitazioni adibite a dimora di donne che, avendo subito violenza in genere, abbiano intrapreso e concluso un percorso di uscita dalla violenza presso case-rifugio ad indirizzo segreto. L'istanza presentata con le modalità previste dall'art. 26 dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti.
- p. la tariffa è ridotta del 20% per le imprese (individuali, di capitali, di persone e cooperative) costituite da giovani al di sotto di 35 anni di età. Il diritto ad usufruire della detrazione spetterà alle imprese il cui capitale sociale sia almeno per 2/3 di proprietà di giovani in possesso di requisiti di età sopra indicata.
- q. la tariffa è ridotta del 30% per i gestori di pubblici esercizi che rinunciano formalmente all'utilizzo di slot machine, videolottery o apparecchi con vincita di denaro, attualmente installati nei propri locali.

Le riduzioni precedentemente indicate al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) non si applicano ai soggetti residenti e titolari di strutture ricettive classificate B&B.

2 Sono esentati dal pagamento della tassa:

- a. le organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché le associazioni che persegono finalità di alto rilievo sociale o storico – culturale, per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - b. le aree e i locali occupati o detenuti a qualsiasi titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali.
 - c. le aree o i locali utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o con utilizzo diverso da quello del culto in senso stretto.
 - d. i soggetti unici abitanti residenti che dimorano presso strutture ospedaliere o di ricovero per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi nel corso dell'anno.
 - e. le imprese di nuova costituzione (individuali, di capitali, di persona e cooperative) costituite da giovani al di sotto dei trentacinque anni di età. Il diritto di usufruire dell'esenzione spetterà alle imprese, il cui capitale sociale sia almeno per due terzi di proprietà di giovani in possesso dei requisiti di età sopra indicato e avrà la durata di dodici mesi a decorrere dalla data di dichiarazione d'inizio attività. Nel caso di imprese costituite per due terzi da donne, il limite massimo di età viene elevato a quaranta anni. Nel caso di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, per un periodo minimo di sei mesi nei 24 mesi precedenti la domanda di agevolazione, senza alcun limite di età.
 - f. In riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dall'impianto di lavaggio.
 - g. Le imprese indicate dal regolamento avente per oggetto: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio a sostegno della piccola impresa", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 12/03/2014, per un periodo di 24 mesi dalla data della loro costituzione.
 - h. Le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune.
 - i. I locali e le aree destinati esclusivamente al ricovero di persone bisognose dal punto di vista economico condotti da istituti, associazioni, enti riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
- 3 Le riduzioni ed agevolazioni sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e competono anche per gli anni successivi senza ulteriori domande, fino a che persistono le condizioni richieste. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione con effetti dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno, fatta salva la possibilità da parte del Comune di accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti per il loro riconoscimento. Per usufruire della riduzione di cui alle lettere e) ed f), l'avente diritto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 26, è tenuto a presentare la richiesta corredata da modello ISEE entro il 30 settembre di ciascun anno.
- 4 Le agevolazioni di cui al presente articolo, con esclusione delle riduzioni previste dal comma 1 lettere a), b), c) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, in un importo massimo che non può eccedere i limiti di legge.

- 5 Le istanze per fruire delle agevolazioni per le utenze domestiche di cui ai commi precedenti possono essere presentate anche per il tramite di CAF convenzionati con il Comune che provvederanno contestualmente a rilasciare la relativa documentazione ISEE.

Art. 23
CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni previste dagli articoli precedenti sono tra loro cumulabili nella misura massima del 70% del tributo dovuto.

Art. 24
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 25
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 26
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso di PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dalla data del decesso.

Art. 27 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti e sui servizi è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti da specifico decreto ministeriale.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la componente rifiuti, per il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.

3. Il pagamento della Tari deve essere effettuato in cinque rate o in unica soluzione con le seguenti scadenze:

- prima rata scadenza 30 marzo;
- seconda rata scadenza 30 maggio;
- terza rata scadenza 30 luglio;
- quarta rata scadenza 30 settembre;
- quinta rata 30 novembre;
- unica soluzione 16 giugno.

In mancanza di approvazione del Piano Finanziario e tariffario prima dell'invio delle rate sarà richiesto il versamento di un acconto, in quattro rate di pari importo, che ammonti all'80% delle tariffe applicate nell'anno precedente. La quinta rata a conguaglio verrà calcolata con le tariffe scaturenti dall'approvazione del Piano finanziario.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto d'accertamento per parziale od omesso versamento, fatta salva l'eventuale richiesta di rateazione. Lo stesso viene notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'importo dovrà essere versato entro giorni 60 dalla data di notifica del sollecito. In mancanza si procederà alla riscossione dell'importo sollecitato con addebito delle spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 32 del presente regolamento.

7. il tributo così determinato deve essere versato secondo le modalità indicate nello stesso, entro 60 giorni dalla notifica e, una volta divenuto definitivo, vale come dichiarazione per le annualità successive, determinando l'ordinaria liquidazione del tributo.

8. la riscossione degli importi ancora dovuti è effettuata dal Comune mediante ruolo affidato all'agente per la riscossione secondo la normativa vigente e la procedura di cui al DPR n. 602/73,

come modificata dal D.Lgs. n. 46/1999 e successivi ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni o mediante esecuzione forzata mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II DPR n. 602/1973, in quanto compatibili.

Art. 28 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo, a pena di decadenza deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è inferiore ad € 10,00, escluse le somme dovute a titolo di tributo giornaliero.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Sindaco designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In

caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati disponibili, come ad esempio quelle messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e delle spese, oltre che degli interessi calcolati al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto, anche in forma automatizzata, dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

6. L'attività di riscossione coattiva del tributo può essere affidata, in virtù delle norme vigenti, anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Art. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, il contribuente può proporre ricorso avanti la Commissione Tributaria competente dopo aver espletato l'attività di mediazione prevista dalla normativa vigente con il contestuale slittamento dei termini di impugnativa di ulteriori sessanta giorni. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 33
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 34
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 35
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1, commi 641 – 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 36
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2018.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1

Categorie di utenze non domestiche.

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccari
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

